

INTERESSI USURARI NEL CONTO CORRENTE BANCARIO

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

L. 7.03.1996, n. 108 - Art. 644 C.P.

La normativa sull'usura, di cui alla L. 108/1996 e all'art. 644 del codice penale, non individua in modo puntuale i canoni e i criteri che occorre adottare per verificare se le condizioni applicate siano conformi alla legge.

Ad oggi, la dottrina e la giurisprudenza non sono ancora riusciti a chiarire l'applicazione del meccanismo sanzionatorio, ovvero se in caso di usura contrattuale siano non dovuti i soli interessi debitori percepiti dalla banca o se, in aggiunta a questi, siano da restituire al correntista anche le commissioni e le spese, che pur concorrono alla formazione del tasso usurario. Si sintetizzano i parametri di riferimento principali per la verifica dell'usura di un rapporto di conto corrente.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

ELEMENTI
DI CALCOLO

• **Formula del calcolo del tasso d'interesse nel conto corrente**

• **La categoria n. 1, definita "Aperture di credito in conto corrente"**, incorpora i rapporti di conto corrente e prevede l'utilizzo della seguente formula per l'individuazione del TEG:

$$\text{TEG} = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numero debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 1000}{\text{Accordato}}$$

• **Oneri rilevanti**

• Gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG sono specificamente indicati nelle istruzioni e sono normalmente individuati in quegli oneri connessi all'erogazione del credito, escludendo dal computo le imposte e le tasse.
• Ove taluni oneri fossero ritenuti non dovuti, in quanto non pattuiti o non conformi alle previsioni di legge, il calcolo del TEG dovrà essere preceduto dall'espunzione di detti oneri dal conto corrente.

• **Commissione massimo scoperto**

• Secondo l'orientamento maggioritario, per il periodo antecedente al D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009, l'addebito della commissione di massimo scoperto (CMS) è corretto solo nel caso in cui vi sia una pattuizione che determini inequivocabilmente l'onere a carico del cliente, dal punto di vista del tasso della commissione, dei criteri di calcolo e della sua periodicità.
• Per il periodo successivo l'addebito è corretto solo se vi è pattuizione e se il saldo del cliente risulta a debito per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.
• Occorre, infine, porre attenzione alla metodologia di calcolo del TEG da adottare in presenza della CMS. Sul punto vi sono, infatti, diversi orientamenti, alcuni dei quali richiedono una verifica distinta in base al tasso soglia specifico per la CMS, mentre altri prevedono la maggiorazione del tasso soglia riferito agli interessi dell'ammontare del tasso soglia riferito alla sola CMS.

• **Date valuta**

• Per la verifica della corretta applicazione delle date delle valute occorre avere riguardo all'art. 120, c. 1 Tub.

• **Estratti conto con soluzione di continuità**

• In caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, nel caso in cui sia il correntista ad agire in ripetizione, l'analisi del rapporto è circoscritta ai periodi in relazione ai quali vi è disponibilità dell'estratto conto.

• **Conseguenze dell'usura e della mancata pattuizione di interessi e spese**

• Nel caso in cui, attraverso la predetta formula, si rilevi un TEG maggiore del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento, le conseguenze variano a seconda degli orientamenti giurisprudenziali. L'orientamento prevalente prevede che, in tale caso, non siano dovuti gli interessi eccedenti la soglia prevista.
• Ove, invece, gli interessi non fossero stati regolarmente pattuiti, gli stessi sarebbero dovuti nella misura prevista dall'art. 117, c. 7, lett. a) del Tub.
• Per quanto riguarda le spese, infine, in assenza di pattuizione, devono essere integralmente espunte dal conto corrente.

GIURISPRUDENZA

• **Prescrizione**

• La prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto (**Trib. Macerata 26.09.2017**).

• **Produzione documentale**

• Sussiste il diritto del correntista a ricevere la documentazione relativa al rapporto bancario ai sensi dell'art. 119 Tub.; l'eventuale condotta omissiva della banca è rilevante ai sensi dell'art. 96, c. 3 C.P.C. (**Trib. Padova 20.10.2016**).

• **Anatocismo**

• In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi non si applica successivamente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 (**Trib. Pavia 20.11.2016**).

• **CMS**

• In assenza di indicazione inequivocabile del tasso, dei criteri di applicazione e della periodicità della CMS, i conseguenti addebiti sono da considerarsi indebiti (**Trib. Pavia 20.11.2016**).